

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 15 gennaio 2019

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Di seguito gli ultimi aggiornamenti, in particolare sulla fatturazione elettronica, a seguito dei chiarimenti emanati dall'Agenzia Entrate ai primi dell'anno.

Fatture datate dicembre 2018 pervenute nel 2019: possono essere ancora cartacee

A fine dicembre, in maniera un po' subdola ma allo scopo di rendere meno gravoso il passaggio alla fatturazione elettronica, sono usciti gli ultimi chiarimenti dell'Ag. Entrate.

L'aggettivo "subdolo" ci pare appropriato perché, anziché emanare una nuova risposta al quesito, si è modificata una precedente risposta.

Il problema riguarda le fatture datate, ad es., 31.12.2018 spedite **anche via PEC** ai clienti nel 2019.

Come prima era stato chiarito, tali fatture non potevano essere cartacee in quanto emesse (cioè spedite o consegnate) nel 2019.

Con un cambio di rotta, modificando una FAQ del 27.11.2018, è stata aggiunta la seguente frase: **"In definitiva, se la fattura o la Nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la Nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica."**

Con tale apertura, pertanto, viene concessa ampia libertà ai clienti di accettare fatture fornitori cartacee datate 2018 anche se spedite e ricevute dai clienti nel 2019, senza dover pretendere dal fornitore l'emissione di una fattura elettronica. Ciò per semplificare la vita dei contribuenti e delle software house.

Quanto alla detrazione dell'Iva acquisti resta fermo che, se esiste prova di aver ricevuto tale fattura nel 2019, l'Iva è detraibile non in dicembre 2018 ma solo in gennaio 2019.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ALTRE NOVITA'

Imposta di bollo con pagamento trimestrale anziché annuale

Cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per coloro che ne sono assoggettati. In effetti pagare una volta all'anno era troppo semplice, meglio un pagamento ogni trimestre.

Con decreto del 28 dicembre 2018, pubblicato il 7.1.2019, si prevede che al termine di ogni trimestre è l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio: per accedere occorre entrare con le proprie credenziali nel sito dell'Ag. Entrate, portale Fatture e corrispettivi, contenente anche le informazioni per il pagamento. I contribuenti potranno versare l'imposta di bollo:

- con addebito su conto corrente bancario o postale, ovvero
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il pagamento del bollo dovrà avvenire entro il **20 del mese successivo al trimestre solare**. Il primo pagamento pertanto scadrà il 23 aprile 2019, essendo il 20 un sabato ed essendo il 22 festivo.

Inoltre sulla fattura elettronica va apposta la dicitura **"assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014"** nel campo "Dato bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

Data da apporre sulla FE

In assenza di precisazioni dell'Agenzia Entrate, AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle **fatture immediate**, la data di emissione debba coincidere con la data di effettuazione dell'operazione, che normalmente è la data di consegna o spedizione della merce.

Si ricorda anche che l'art. 21/633 prevede, al comma 2 lett. g-bis) in vigore dal 1° luglio 2019, che debba essere riportata in fattura la **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi**, nel caso in cui sia **differente** rispetto a quella di emissione del documento.

Nei primi mesi del 2019, quindi, nella generalità delle situazioni si verificherà quanto segue:

- alla data di effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o pagamento della prestazione) il soggetto passivo emette la FE la cui **data coincide con quella di effettuazione dell'operazione**;
- la trasmissione allo SdI può avvenire in un momento successivo (diciamo entro fine mese o, al più tardi, entro il giorno 15 del mese seguente).

Pertanto la data indicata nella fattura e nel file XML (data documento) corrisponde al momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di fatturazione differita, per capire meglio il valzer delle date, proviamo a fare un esempio.

Cessione di beni effettuata il **20.1.2019**; l'impresa potrà trasmettere una fattura elettronica "differita" (al massimo entro il **15 febbraio 2019**), provvedendo a:

- **rilasciare**, al momento della cessione (20 gennaio), un **DDT** o altro documento equipollente;
- **datare la fattura elettronica, ad es., 31.1.2019** indicandovi i riferimenti del/dei DDT (numero e data).
- far concorrere l'Iva alla **liquidazione del mese di gennaio**.

In alternativa si ritiene possibile inserire in FE una data successiva al 31 gennaio (ad es., quella di trasmissione - ipotesi, 10 febbraio); in tal caso, tuttavia, il sistema contabile del cedente e del cessionario dovranno fare attenzione alla competenza ai fini IVA in quanto il cedente dovrà far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di gennaio.

FE per medici, veterinari, ecc.

È stato stabilito ma solo per il 2019 il **divieto**, da parte di veterinari, medici, farmacisti ed ogni altro operatore sanitario obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, **di emettere fattura elettronica** nei confronti dei clienti persone fisiche, anche nel caso in cui il paziente neghi l'autorizzazione alla comunicazione della spesa al sistema Tessera sanitaria.

Rimane perciò l'obbligo di fatturazione elettronica solo per prestazioni diverse (es.: medico che fattura una conferenza, ecc.)

Attualmente per il 2019 per questi soggetti potrebbe quindi esserci un doppio binario di fatturazione, cioè quella:

- tradizionale (**cartacea**) da consegnare a tutti i pazienti/clienti persone fisiche;
- **elettronica** (Fe), per tutte le eventuali prestazioni a terzi (collegi, società, enti, ecc.).

Questi stessi soggetti, pur se esonerati dall'invio delle fatture elettroniche emesse, restano obbligati alla conservazione elettronica delle fatture ricevute in formato elettronico. Pertanto anche coloro che non emetteranno nel 2019 fatture elettroniche saranno tenuti a comunicare ai propri fornitori l'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) al quale destinare le FE o a recuperare le stesse nell'apposita area sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Rimaniamo a disposizione per ogni dubbio o problematica che si presenterà, tenendo conto che la normativa è continuamente in evoluzione e che ogni giorno escono nuovi chiarimenti.

Con l'occasione tanti auguri di Buon proseguimento d'anno.